

**Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta**

(art. 13 Legge 394/91 e s.m.i., art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

N° 206

Del 10/11/2021

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE (EX STALLA SOCIALE) IN LOC. RAPEGNA (ID 1843) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E 26/30.10.2016 - O.C.S.R. 56/2018 - 2° PIANO OPERE PUBBLICHE
Pr. 476/2021**IL DIRETTORE**

Vista la richiesta di valutazione di incidenza ambientale trasmessa dal Comune di Castelsantangelo sul Nera e acquisita al protocollo di questo Ente in data 17/09/2021 (prot. 8019), relativa a interventi di ripristino funzionale di un edificio adibito a magazzino comunale (ex stalla sociale).

Vista la documentazione integrativa successivamente acquisita al protocollo n. 8323 del 30/09/2021;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Visto il parere favorevole rilasciato dalla Commissione Nulla osta nella seduta del 10/11/2021;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento relativo agli interventi di ripristino funzionale della ex stalla sociale sita in loc. Rapegna (Fg. 40, p.lla 60) nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) così come da documentazione acquisita;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino un'incidenza significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5330008 "Valle Rapegna, Monte Cardosa", e che i medesimi non andranno a pregiudicare l'integrità dei su citati siti Natura 2000, anche in riferimento agli specifici obiettivi di conservazione per essi previsti.

Si rilascia al Comune di Castelsantangelo sul Nera, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il nulla osta per l'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N°206 Del 10/11/2021	Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE (EX STALLA SOCIALE) IN LOC. RAPEGNA (ID 1843) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E 26/30.10.2016 - O.C.S.R. 56/2018 – 2° PIANO OPERE PUBBLICHE Pr. 476/2021
---------------------------------------	--

Vista la richiesta di valutazione di incidenza ambientale trasmessa dal Comune di Castelsantangelo sul Nera e acquisita al protocollo di questo Ente in data 17/09/2021 (prot. 8019), relativa a interventi di ripristino funzionale di un edificio adibito a magazzino comunale (ex stalla sociale).

Considerato che con nota di questo Ente Parco (prot. 8305/2021) è stata richiesta anche la documentazione progettuale degli interventi in oggetto, a corredo del modello proponente di screening di valutazione di incidenza.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Castelsantangelo sul Nera e acquisita al protocollo n. 8323/2021.

Rilevato che gli interventi riguardano il ripristino funzionale di un edificio adibito a magazzino comunale danneggiato dal sisma 2016. L'edificio ha pianta rettangolare di dimensioni 24,40 m x 12.50 m, si sviluppa su due livelli ed costituito da una struttura portante in c.a. prefabbricata ad unica campata. La copertura è realizzata interamente in pannelli di cemento amianto. Gli interventi previsti sono definiti come rafforzamento locale sui nodi trave-pilastro, bonifica amianto in copertura, chiusura pareti esterne del primo livello, realizzazione di rampa di accesso carrabile per utilizzo funzionale del piano superiore, realizzazione di spogliatoio e bagno interno, completamento impianto elettrico.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade in zona 1 "ambito interno" di cui al D.M. 03/02/1990 di "perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini", in zona D3 "Promozione economica e sociale" di cui al Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002) nonché all'interno della ZSC-ZPS IT5330008 "Valle Rapegna, Monte Cardosa".

Visto il modello di screening di valutazione di incidenza ambientale "proponete", elaborato dal Comune di Castelsantangelo sul Nera;

VISTO il format valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisito al sistema di archiviazione Paleo al n. 196632 del 10/11/2021, dal quale si evince che la progettazione in esame non determinerà incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario nonché non comprometterà l'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati.

Considerato che gli interventi non andranno a modificare in maniera sostanziale lo stato dei luoghi, riguardando un edificio già esistente e sul quale sono previste modeste modifiche planivolumetriche, tali da non costituire un pregiudizio per la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati;

Visto il Piano per il Parco (che seppur non vigente è considerato strumento di indirizzo per le istruttorie di Nulla Osta e per il rilascio di autorizzazioni) e, in particolare, gli indirizzi per la zona

D3, nell'ambito dei quali gli interventi in oggetto si inseriscono coerentemente.

Visto il parere favorevole rilasciato dalla Commissione Nulla osta nella seduta del 10/11/2021;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di rilasciare al Comune di Castelsantangelo sul Nera il Nulla Osta ex art. 13 Legge 394/91 per l'esecuzione degli interventi in oggetto, non sussistendo elementi ostativi di sorta.

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino un'incidenza significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5330008 "Valle Rapeda, Monte Cardosa", e che i medesimi non andranno a pregiudicare l'integrità dei su citati siti Natura 2000, anche in riferimento agli specifici obiettivi di conservazione per essi previsti.

Si rilascia al Comune di Castelsantangelo sul Nera, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il nulla osta per l'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Di prevedere, inoltre, che il presente provvedimento sia valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori eventualmente non ancora avviati dovrà essere sottoposta a nuova istanza di nulla osta.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per legge.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990

Il collaboratore tecnico

Dott. Paolo Salvi

